

Proc. N. 308- 1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV

Nella persona dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 308- 1 /2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato

nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC Protezione Sociale Italiana – “Segretariato Sociale di Roma”, con atto depositato il 01 marzo 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 01 marzo 2023 e iscritto al n. 308 – 1 /2023 P.U. esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 20 luglio 2022 presso l'O.C.C. Protezione Sociale Italiana – “Segretariato Sociale di Roma”, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da



Sovraindebitamento. In data 06 settembre 2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava avv. _____ per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. _____, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor _____ afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla perdita del lavoro tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova causa in una serie di procedimenti confluiti nell'esecuzione immobiliare n. _____ che hanno segnato irrimediabilmente tutta la sua attività imprenditoriale. Il debito contratto ha avuto origine da un finanziamento verso l'Istituto di credito _____ (oggi _____) oltre che dalla fidejussione prestata per il finanziamento richiesto dal _____ che ha omesso qualsiasi pagamento.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

Il sig. _____ è titolare del diritto di proprietà di un immobile sito in _____ identificato al catasto _____

_____ assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare

L'immobile è stato aggiudicato in data 07.07.2022 dal Sig. _____

_____ al prezzo di € 190.000,00. Il prezzo ricavato dalla vendita verrà posto a disposizione della procedura di liquidazione controllata.

Il sig. _____ è altresì titolare del diritto di proprietà di altro immobile sito in Roma, _____ per un valore stimato pari ad € 26.795,00. Con riferimento a detto immobile, l'istante evidenziava la circostanza della pendenza di trattative per la vendita dello stesso.



L'odierno ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi) e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

- Privilegio 770.802,35
- Chirografo 203.183,33
- Spese Chirografo 280.204,48
- Cartelle esattoriali Chirografo 123.082,23
- Cartelle esattoriali Chirografo 754,37
- Liquidazione onorari 8.948,89
- Vaglia cambiario Chirografo 6.000,00
- Prededuzione 14.492,23
- Privilegio 2.769,4
- Privilegio 2.000,00
- Privilegio 5000

e così per complessivi € 1.453.489,03.

Attualmente il sig. è in cerca di occupazione. L'unica risorsa finanziaria di cui dispone consiste nella pensione sociale accreditata di cui è titolare l'istante, pari ad € 473,19.

Il Gestore della Crisi tenuto conto dei dati Istat anno 2021 indica in € 783,91 il reddito mensile medio al di sotto del quale il Sig. verserebbe in stato di povertà.

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:



- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv*

Negli ultimi tre anni, il sig. _____ non ha avuto redditi e questo giustifica l'assenza di dichiarazioni fiscali.

L'unico reddito disponibile risulta derivante dalla pensione sociale di importo pari ad € 473,19. Non sono presenti altri redditi. Ciò giustifica la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi prescritte dall'art. 39 CCII

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, _____, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. _____ nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e



l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv.

risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta di *"SOSPENDERE la procedura esecutiva immobiliare n° pendente innanzi al tribunale Civile di*

intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig.

-nomina giudice delegato

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona



- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare i n. 2 immobili siti in _____ il primo identificato al _____
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.

La giudice relatrice

Il Presidente

